



INDIRIZZI OPERATIVI PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT) PER APPALTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA E DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD UN MILIONE DI EURO. ARTT. 215 -219 E ALLEGATO V.2 D.LGS. 36/2023.



b00a1aea



INDICE

PREMESSE

- ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**
- ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE**
- ARTICOLO 3- COMPETENZA ALLA INDIVIDUAZIONE E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CCT**
- ARTICOLO 4 - INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE**
- ARTICOLO 5 - INCARICO CONFERITO A DIPENDENTI PUBBLICI**
- ARTICOLO 6 - REQUISITI DI MORALITÀ E COMPATIBILITÀ**
- ARTICOLO 7 - CASI DI INCOMPATIBILITÀ DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE**
- ARTICOLO 8 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**
- ARTICOLO 9 - CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI**
- ARTICOLO 10 - COSTITUZIONE E DURATA**
- ARTICOLO 11 - INSEDIAMENTO**
- ARTICOLO 12 - FUNZIONI E COMPITI DEL CCT**
- ARTICOLO 13 - DOCUMENTI DA FORNIRE AL CCT ALL'ATTO DI INSEDIAMENTO**
- ARTICOLO 14 - RIUNIONI, SOPRALLUOGHI E AUDIZIONI**
- ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONI**
- ARTICOLO 16 - PROCEDIMENTO, MODALITÀ E TERMINI DEL RILASCIO DEI PARERI E DELLE DETERMINAZIONI**
- ARTICOLO 17 - ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CCT**
- ARTICOLO 18 - COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CCT - PARTE FISSA**
- ARTICOLO 19 - COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CCT - PARTE VARIABILE - QUESITI DI CARATTERE TECNICO**
- ARTICOLO 20 - COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CCT - PARTE VARIABILE - QUESITI DI CARATTERE GIURIDICO**
- ARTICOLO 21 - RITARDO NELL'ASSUNZIONE DELLE DETERMINAZIONI**
- ARTICOLO 22 - IMPORTO DELLE SPESE**
- ARTICOLO 23 - RIPARTIZIONE DEI PAGAMENTI DEI COMPENSI E DELLE SPESE TRA LE PARTI**
- ARTICOLO 24 - OSSERVATORIO**
- ARTICOLO 25 - RINVIO**



PREMESSE

L'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 ha introdotto l'obbligo di istituire il collegio consultivo tecnico per la risoluzione delle dispute tecniche che possono insorgere nella fase di esecuzione dei lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea. Tale disciplina è rimasta in vigore fino al 30 giugno 2023 a seguito della proroga disposta dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

L' art. 6, del suddetto decreto-legge n. 76 del 2020, è stato integrato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 con il nuovo comma 8-bis, che ha demandato ad un apposito provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'approvazione di apposite linee guida volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti.

In attuazione della summenzionata disposizione, con D.M. 17 gennaio 2022, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022, sono state adottate le "Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e all'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, divenuto efficace il 1° luglio 2023, oltre ad aver consolidato l'istituto in questione negli artt. 215 e ss. del medesimo decreto legislativo e nell'Allegato V.2, ne ha esteso l'obbligatorietà anche ai contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore a un milione di euro.

Come sopra specificato, la vigente disciplina del collegio consultivo tecnico si rinviene negli artt. da 215 a 219 del D.Lgs. 36/2023 e nell'Allegato V.2, il quale, per quanto riguarda i requisiti professionali, i casi di incompatibilità dei membri e del presidente del collegio consultivo tecnico e i criteri preferenziali per la loro scelta, rinvia alle succitate "Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico" approvate con decreto n. 12 del 17/01/2022 del MIMS (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT), nelle more dell'aggiornamento delle stesse.

Siffatta disciplina risulta peraltro non esaustiva, posto che le Linee guida ministeriali applicabili in via transitoria si occupano esclusivamente dei contratti di lavori e non delle acquisizioni di servizi e forniture.

I seguenti indirizzi operativi, a partire dai contenuti dell'Allegato V.2 e delle Linee guida ministeriali, intendono pertanto fornire alle strutture regionali indicazioni generali per la nomina, la gestione e il funzionamento del collegio consultivo tecnico per i contratti di competenza regionale, nonché indicazioni specifiche per i contratti di servizi e forniture estendendo ed adattando le previsioni delle predette Linee guida.

Nel formulare rinvio all'allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023, resta fermo il disposto dell'art. 215, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale "In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice".

Al verificarsi del fenomeno abrogativo di cui sopra, il presente documento dovrà essere sostituito ed integrato dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, L. n. 400/1988, così come in seguito all'adozione delle Linee guida ministeriali aggiornate.



ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La costituzione del collegio consultivo tecnico (d'ora in poi CCT) è obbligatoria:
 - a) per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, ivi inclusi le concessioni e i lavori di manutenzione straordinaria, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea (art. 215, comma 1, D.Lgs. 36/2023, par. 1.1. e 1.2. Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022);
 - b) per forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro (art. 215, comma 1, D.Lgs. 36/2023).
2. L'importo di riferimento è quello dei lavori, servizi e/o forniture determinato ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 36/2023 e del par. 1.2.1 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022.
3. La costituzione del CCT è facoltativa:
 - a) per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (art. 215, comma 1, D.Lgs. 36/2023, par. 1.3.2 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022);
 - b) per forniture e servizi di importo inferiore a 1 milione di euro (art. 215, comma 1, D.Lgs. 36/2023);
 - c) per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto (ante operam), ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. La costituzione del CCT ante operam è raccomandata per le opere finanziate con le risorse PNRR/PNC (art. 218 D.Lgs. 36/2023, par. 1.3.2 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
4. Nel caso di accordi quadro (par. 1.2.3 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022):
 - stipulati con un singolo operatore economico, la nomina del CCT è obbligatoria se l'importo dell'accordo quadro stesso è pari o superiore alla soglia di rilevanza europea per i lavori e pari o superiore ad un milione di euro per servizi e forniture;
 - stipulati con più operatori economici, l'importo di riferimento per la nomina del CCT è quello dei singoli accordi attuativi.
5. Nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti (par. 1.2.4 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022), non rileva il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti e la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore:
 - alla soglia di rilevanza europea per i lavori;
 - ad un milione di euro per servizi e forniture.
6. Qualora l'importo dei contratti d'appalto superi la soglia prevista di legge in relazione a varianti o modifiche del valore dell'importo contrattuale in corso di esecuzione, si raccomanda la costituzione del CCT prima dell'approvazione della variante o della modifica del valore del contratto in corso di esecuzione, al fine di poter disporre del parere del CCT già nella fase preparatoria dell'atto aggiuntivo al contratto. In ogni caso, il CCT deve essere costituito prima dell'esecuzione della variante o della modifica contrattuale, salvo quanto previsto dal par. 1.2.6 Linee guida ministeriali approvate con n. D.M. n. 12/2022 (par. 2.1.2 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).

ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE

1. Il CCT è formato di norma da tre componenti (art. 1, comma 1, Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023).
2. Il CCT è formato da cinque componenti:
 - per i lavori, in caso di motivata complessità dell'opera, di eterogeneità delle professionalità richieste (art. 1, comma 1, Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023). Ai fini della valutazione della complessità dell'opera si rinvia alla definizione normativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, in base alla quale sono "appalti di lavori complessi" gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti;



- per forniture e servizi, analogamente ai lavori, in caso di complessità della prestazione, da valutare con riferimento alla presenza di contenuti tecnologici altamente innovativi o alla necessità di coordinare discipline eterogenee.
3. La costituzione del CCT con cinque componenti è necessaria se le parti attribuiscono alle decisioni del CCT natura di lodo arbitrale ai sensi dell'art. 808-ter del Codice di procedura civile, salvo che le stesse parti ritengano che non ricorrano i presupposti della complessità dell'opera e della eterogeneità delle competenze (par. 2.6.2. Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
 4. In caso di costituzione facoltativa del CCT, si applica l'art. 6 dell'Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 3 - COMPETENZA ALLA INDIVIDUAZIONE E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CCT

1. I componenti del CCT possono essere scelti di comune accordo dall'Amministrazione regionale e dall'operatore economico, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti prescritti, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte (art. 1, comma 2, Allegato V.2 al D. Lgs. 36/2023).
2. Fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, la nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 10, comma 1, lettera c), della direttiva 24/2014 UE, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica (par. 2.2.3 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
3. I componenti di parte per l'Amministrazione regionale sono individuati dalla Struttura competente titolare del centro di costo, utilizzando le risorse stanziare nel quadro economico dell'intervento.
4. Nel caso di CCT facoltativo ante operam di cui al precedente art. 1, comma 3, lett. c), due componenti sono nominati dal Direttore della Struttura regionale competente titolare del centro di costo e il terzo componente è nominato dal Direttore di Direzione, se la Struttura competente è una Unità organizzativa, o dal Direttore di Area se la Struttura competente è una Direzione.
5. Per l'individuazione dei componenti di parte, la Struttura regionale competente pubblica, per un periodo minimo di 10 giorni, un avviso nella sezione "Amministrazione trasparente" e nella intranet regionale rivolto al personale interno e a soggetti esterni all'Amministrazione regionale (operatori economici, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni e altri soggetti indicati al par. 2.4. delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
6. Qualora, in riferimento agli appalti inseriti negli atti di programmazione, la medesima Struttura regionale debba procedere, nell'arco dell'anno, a più affidamenti, la stessa procede mediante un unico avviso plurimo, salvo il rispetto del principio della rotazione e del limite al cumulo degli incarichi di cui all'art. 4, comma 1, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023.
7. La Struttura regionale competente indica nell'avviso i criteri di selezione dei componenti di parte del CCT, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle Linee guida ministeriali e dall'avviso medesimo, tenendo conto, tra l'altro del curriculum professionale, della specializzazione anche in rapporto all'oggetto dell'appalto, nel rispetto del criterio di rotazione. L'avviso può altresì richiedere, oltre ai requisiti per la nomina a componente, anche i requisiti per la nomina a presidente del CCT. Nell'avviso è specificato altresì che al CCT si applicano i presenti indirizzi operativi.
8. L'avviso può motivatamente accordare preferenza, ai fini della selezione dei componenti di parte, ai dipendenti della Stazione Appaltante, Enti strumentali e/o Società partecipate regionali.
9. Qualora, entro il termine indicato nell'avviso, non siano presentate manifestazioni di interesse o queste risultino insufficienti o inadeguate rispetto ai requisiti richiesti, la Struttura competente individua i componenti di parte del CCT con le modalità ritenute più idonee nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e rotazione, fermo restando il possesso dei prescritti requisiti.
10. I componenti del CCT devono rilasciare le dichiarazioni inerenti all'inesistenza di cause di incompatibilità, astensione, conflitto di interesse, come indicato nei successivi articoli.
11. L'assenza dei motivi ostativi sopra indicati deve persistere per tutta la durata dell'incarico.



b00a1aea



12. In caso di sostituzione del presidente o dei componenti, si provvede con le medesime modalità di nomina. In mancanza, la nomina avviene secondo le modalità di cui all'art. 810, commi 2 e 3, Codice di procedura civile (par. 2.2.5 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
13. Nelle more dell'attuazione delle previsioni di cui ai commi da 5 a 8, o per specifiche esigenze stabilite dalla Giunta regionale, le Strutture regionali competenti procedono ai sensi del comma 9.

ARTICOLO 4 - INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il componente con funzioni di presidente è scelto dai componenti di nomina di parte (par. 2.2.1 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
2. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine di 10 giorni dall'avvio di esecuzione del contratto, indicato al comma 1 dell'articolo 2, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023, questo è individuato entro cinque giorni, in attuazione della previsione di cui al par. 2.2.2 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022:
 - dal Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio;
 - dal Segretario Generale della Programmazione, nel caso in cui i lavori, i servizi e le forniture, per i quali sia necessaria la nomina siano di competenza dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio, ovvero di competenza delle Strutture, degli Enti e società afferenti la predetta Area.
3. Il comma 2 si applica anche nel caso in cui il mancato accordo riguardi enti/agenzie/società che acquisiscono lavori, servizi e forniture di interesse regionale e di esclusivo interesse comunale (art. 1 comma 2 Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023 e par. 2.2.2. delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
4. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, la designazione dovrà essere resa entro cinque giorni dalla richiesta avanzata dalla parte più diligente.
5. Il mancato raggiungimento dell'accordo deve essere formalizzato mediante apposito verbale e la richiesta di designazione deve riportare almeno i seguenti elementi:
 - oggetto dell'appalto;
 - CIG (codice identificativo gara);
 - CUP (codice unico progetto) ove acquisito;
 - importo stimato dell'appalto e importo del contratto;
 - durata del contratto;
 - data di consegna dei lavori o di inizio dell'esecuzione dei contratti di servizi/forniture o data prevista se non è ancora intervenuta la consegna o l'avvio del contratto;
 - categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera o prestazione principale/prestazioni secondarie oggetto dei contratti di servizi/forniture;
 - nominativo del progettista, del direttore dei lavori/dell'esecuzione del contratto, del coordinatore per la sicurezza e del collaudatore se nominato;
 - la professionalità (ingegneri, architetti, giuristi o economisti, altri profili per servizi e forniture) e il nominativo dei componenti del CCT già nominati dalle parti.

ARTICOLO 5 - INCARICO CONFERITO A DIPENDENTI PUBBLICI

1. Gli incarichi di componente/presidente del CCT sono conferiti dall'Amministrazione regionale a dipendenti di altre stazioni appaltanti e da altre stazioni appaltanti a dipendenti regionali previo rilascio dell'autorizzazione all'attività extra impiego. In tale ultimo caso si applica l'Allegato A alla D.G.R. n. 1256 del 3 luglio 2012 recante "Disciplina delle attività extraimpiego e dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dipendenti della Regione Veneto facenti capo a strutture della Giunta regionale" e successive modificazioni.
2. Agli incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale si applica l'art. 4, comma 1, lett. c), dell'Allegato A alla D.G.R. 1256/2012, laddove stabilisce che non sono oggetto di autorizzazione le attività o gli incarichi svolti dal dipendente su nomina o designazione della Regione per i quali il dipendente ha diritto al compenso solo se la prestazione avviene al di fuori dell'orario di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicazione ai sensi del successivo comma 4 del medesimo art. 4.



ARTICOLO 6 - REQUISITI DI MORALITÀ E COMPATIBILITÀ

1. Fermo quanto previsto dall'art. 812 del Codice di procedura civile, non possono far parte del CCT, coloro che:
 - a) hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del Codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
 - d) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - e) sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - f) sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - g) nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Non possono, altresì, far parte del CCT coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

ARTICOLO 7 - CASI DI INCOMPATIBILITÀ DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE

1. Al momento dell'accettazione dell'incarico i soggetti designati o nominati dovranno rilasciare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, una dichiarazione relativa all'inesistenza di cause d'incompatibilità, astensione, conflitto di interesse, che dovranno persistere per tutta la durata dell'incarico.
2. In particolare, come previsto dal par. 2.5.1 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022, non può assumere l'incarico di componente o di presidente del CCT, colui che:
 - a) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori o sulla prestazione relativa a servizi e forniture oggetto dell'affidamento;
 - b) ha interesse nel procedimento di esecuzione della prestazione oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
 - c) si trova in una delle ipotesi di «conflitto di interessi» di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - d) non è in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
 - e) ricade in uno dei casi previsti dall'art. 4, comma 1, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023.
3. In considerazione della necessità di assicurare l'insussistenza di conflitti di interesse, la totale neutralità, imparzialità ed estraneità all'articolazione amministrativa o aziendale delle parti, non può ricoprire



l'incarico di presidente del CCT colui che rientri in uno dei casi di cui ai punti precedenti ovvero che abbia svolto, con riguardo ai lavori, servizi o forniture, oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di ricusazione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815 del Codice di procedura civile (par. 2.5.2 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).

4. Inoltre, come previsto dal par. 2.5.3 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022, non può essere nominato componente o presidente del CCT il dipendente pubblico che:
 - non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del CCT;
 - ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
5. È incompatibile con la nomina a componente o presidente del CCT, colui che abbia svolto ovvero svolga l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dell'appalto oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT (par. 2.5.4 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
6. Ogni componente del CCT non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni (art. 4, comma 1, Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023).

ARTICOLO 8 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

1. Per i contratti di lavori, le strutture competenti individuano i componenti e il presidente del CCT in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto specificati nell'avviso.
2. In particolare, il presidente e i componenti devono dimostrare di essere in possesso di requisiti di comprovata competenza e professionalità e di requisiti di moralità e compatibilità. I requisiti di competenza e professionalità per il presidente sono indicati al par. 2.4.2 e per gli altri componenti al par. 2.4.3 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022. Per appalti particolarmente complessi, è facoltà richiedere per i componenti del CCT gli stessi requisiti di competenza e professionalità previsti per il presidente dalle stesse Linee guida.
3. Per i contratti di servizi e forniture possono essere individuati profili pertinenti alle specificità delle prestazioni oggetto dell'appalto, in possesso di idonei requisiti di professionalità analoghi in relazione alle tipologie di incarico, alle qualifiche, ruoli, anzianità di servizio e altre caratteristiche previste al par. 2.4 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022 per ingegneri o architetti.
4. In considerazione del divieto di disporre CTU previsto dall'art. 3, comma 3, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023 e della ristrettezza dei termini decisionali, almeno uno dei componenti nominati da ciascuna parte qualora ritenuto in funzione delle caratteristiche dell'appalto, deve essere un ingegnere o un architetto competente nella materia specifica oggetto del contratto di appalto in caso di lavori, o un soggetto in possesso di profilo pertinente in relazione all'oggetto dell'appalto in caso di servizi e forniture. Se nessuna delle parti ha nominato come componente un giurista, il presidente del CCT deve essere necessariamente scelto tra i giuristi (par. 2.6.2 Linee guida ministeriali approvate con n. D.M. 12/2022).

ARTICOLO 9 - CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

1. Il controllo sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 6, 7 e 8 è effettuato da parte della Struttura regionale competente.

ARTICOLO 10 - COSTITUZIONE E DURATA

1. L'attivazione del CCT deve intervenire, ad iniziativa dell'Amministrazione regionale, prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto o comunque non oltre 10 giorni da tale data.
2. Per i contratti di lavori, la disciplina sul CCT di cui al D.Lgs. 36/2023 si applica anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo (art. 224, comma 1, D.Lgs. 36/2023).



b00a1aea



3. Il CCT è sciolto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione del certificato di collaudo o dal certificato di verifica di conformità, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito ai certificati stessi (art. 219 D.Lgs. 36/2023 e par. 2.1.3 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).

ARTICOLO 11 - INSEDIAMENTO

1. Il CCT deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti di lavori pari o superiori alla soglia di rilevanza europea e di servizi e forniture di importo pari o superiore ad un milione di euro, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale (art. 2, comma 1, Allegato V.2 D.Lgs. 36/2023).
2. Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione deve tenersi una seduta d'insediamento del CCT alla presenza dei legali rappresentanti contrattuali delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del CCT valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile (art. 2, comma 2, Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023).
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023 e del par. 3.1.3 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022, nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto:
 - sia il presidente sia i componenti del CCT dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità, ove non attestato secondo la medesima modalità al momento dell'accettazione dell'incarico;
 - sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi;
 - sono indicate le modalità di svolgimento del contraddittorio;
 - è individuato il componente del CCT incaricato della verbalizzazione delle riunioni del CCT o è indicata l'eventuale istituzione della segreteria di cui al par. 4.4 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022;
 - le parti dichiarano, qualora non lo abbiano fatto in precedenza, di avvalersi della facoltà di escludere che le decisioni del CCT abbiano natura di lodo contrattuale;
 - se le parti non si avvalgono della facoltà di escludere che le determinazioni assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo;
 - si procede alla determinazione degli oneri di funzionamento del CCT, nonché a stabilire i tempi e le modalità con cui sarà liquidata la parte fissa di cui al par. 7.2.1, lettera a), delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022 al verificarsi delle condizioni ivi indicate;
 - è richiesto l'eventuale acconto a titolo di anticipazione prevista dal par. 7.7.3 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022;
 - sono definiti ulteriori profili organizzativi che il CCT ritiene necessario inserire a verbale.

ARTICOLO 12 - FUNZIONI E COMPITI DEL CCT

1. Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le criticità che possano rallentare l'iter realizzativo di un appalto pubblico ed è chiamato a fornire assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che possano influire sulla regolare esecuzione del contratto, incluse quelle che possano generare o hanno generato riserve.
2. Lo scopo di costituzione del CCT, dall'avvio dell'appalto fino alla sua conclusione, è quello di consentire che esso sovrintenda all'intera fase di esecuzione venendo, di volta in volta, a conoscenza di tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione, fermo restando che saranno le parti, mediante i quesiti, a richiedere formalmente che il CCT emetta i propri determinazioni/pareri.
3. Il CCT esprime pareri e adotta determinazioni secondo quanto previsto dagli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 36/2023.



4. In assenza dei quesiti, il CCT non può intervenire autonomamente o emettere pareri, pena la nullità delle determinazioni eventualmente assunte (par. 4.1.3 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
5. Per le opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell'ambito del PNRR e del PNC, il CCT è tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori e a formulare osservazioni che la stazione appaltante o il Commissario sono tenuti a trasmettere immediatamente al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai fini del monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma del PNRR (par. 4.1.2 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).

ARTICOLO 13 - DOCUMENTI DA FORNIRE AL CCT ALL'ATTO DELL'INSEDIAMENTO

1. Una volta costituito il CCT, le parti hanno l'onere di fornire allo stesso l'intera documentazione inerente al contratto. Nel caso in cui la costituzione, intervenga quando l'esecuzione è avanzata, dovrà essere inviata al CCT tutta la documentazione che ha già generato riserve e/o problematiche tecniche da esaminare e sulle quali pronunciarsi, incluse le relazioni, ove disponibili, del direttore dell'esecuzione del contratto e dell'organo competente sulle eventuali riserve dell'appaltatore (par. 3.3.1 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
2. In ogni caso, entrambe le parti possono fornire al CCT la documentazione che ritengono possa consentire la piena conoscenza delle vicende del contratto, senza che una di esse possa opporsi all'ostensione di uno o più documenti forniti da controparte (par. 3.3.2 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
3. Al CCT è consentito sentire le parti per chiarire, in contraddittorio, gli aspetti maggiormente controversi del contratto ed ogni altra questione che ritenga di sottoporre alle parti. Non è consentito che il CCT possa avvalersi di consulenti tecnici di ufficio. Rientra, invece, nei poteri del CCT richiedere ulteriore documentazione non fornita dalle parti, ma ritenuta necessaria al fine di emettere il proprio parere (par. 3.3.3 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).

ARTICOLO 14 - RIUNIONI, SOPRALLUOGHI E AUDIZIONI

1. Di ogni riunione del CCT si dovrà dare atto, con apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del presidente o del segretario se nominato e potrà operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto, purché venga assicurato il rispetto del contraddittorio tra le parti (art. 3, comma 3, Allegato V.2 D.Lgs. 36/2023 e paragrafi 4.2.2 - 4.2.3 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
2. Il CCT terrà informate le parti, il responsabile del progetto, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione del contratto, la commissione di collaudo tecnico-amministrativo ed eventuali altri soggetti ritenuti rilevanti per risolvere la questione trattata (par. 4.2.4 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).

ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'acquisizione del parere del CCT è obbligatoria nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di appalti di lavori come previsto dall'art. 121, commi 3, 6 e 8 e per gli appalti di servizi e forniture come previsto dall'articolo 121, comma 11, secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.
2. Se, per qualsiasi motivo, l'appalto non può procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del CCT, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto (art. 216, comma 2, D.Lgs. 36/2023).
3. Come previsto dall'art. 216, comma 3, D.Lgs. 36/2023, nel parere il CCT valuta anche la possibilità di decidere:
 - a) se procedere all'esecuzione in via diretta dell'appalto, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dello stesso;
 - b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del



b00a1aea



completamento dell'appalto, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

- c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'appalto.
4. Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico-amministrativo, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dell'appalto oppure della causa che potrebbe determinarla, il CCT accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione delle attività afferenti la realizzazione dell'appalto e indica le modalità con cui proseguire le stesse e le eventuali modifiche necessarie da apportare per il compimento delle attività. In tal caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217 del Codice (art. 216, comma 4, D.Lgs. 36/2023).
 5. Quando l'acquisizione del parere non è obbligatoria, le determinazioni del CCT assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del presidente e non oltre il momento dell'insediamento del CCT, non abbiano diversamente disposto.
 6. Se le parti escludono che la pronuncia possa valere come lodo contrattuale, il parere, anche se facoltativo, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215 del D.Lgs. 36/2023. Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall'articolo 808-ter, secondo comma, del Codice di procedura civile (art. 217 D.Lgs. 36/2023).

ARTICOLO 16 - PROCEDIMENTO, MODALITÀ E TERMINI DEL RILASCIO DEI PARERI E DELLE DETERMINAZIONI

1. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta (art. 3, comma 1, Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023).
2. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del CCT procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio (art. 3, comma 3, Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023).
3. Le determinazioni del CCT sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza (art. 3, comma 4, Allegato V.2).

ARTICOLO 17 - ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CCT

1. Ai componenti del CCT spetta un compenso che si articola in una parte fissa e una parte variabile proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte (art. 1, comma 5, Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023).
2. A norma dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023, i parametri per la determinazione dei compensi, che devono essere rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, sono definiti dalle Linee guida previste dal medesimo art. 1, comma 3. Nelle more, continuano ad applicarsi le Linee guida approvate con D.M. n. 12/2022.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai contratti di servizi e forniture.
4. I compensi dei membri del CCT sono computati all'interno del quadro economico dei lavori, del servizio e/o della fornitura e sono posti a carico di ciascuna parte nella misura del 50%. In caso di CCT ante operam



b00a1aea



- il compenso e le spese sono interamente a carico della stazione appaltante (par. 7.7.1 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
5. Al fine di garantire alla Stazione Appaltante una ragionevole certezza sulla previsione economica dell'importo da inserire nel quadro economico, il RUP determina l'importo presunto anche in ragione dell'importo massimo da poter corrispondere ai componenti del CCT, con una ponderata previsione del numero massimo di determinazioni che potrebbero essere richieste al CCT.
 6. Al presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10% (par. 7.5 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
 7. Nel caso di nomina di CCT ante operam, sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi ridotti del 20% (par. 7.3.1 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
 8. Il compenso complessivo previsto per il CCT non può superare il triplo della parte fissa, come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori, servizi e forniture (par. 7.2.2 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).

ARTICOLO 18 - COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CCT - PARTE FISSA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023, la parte fissa del compenso previsto per tutti i membri del CCT non può superare gli importi fissati dall'art. 7-bis del D.L. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020, ovvero:
 - a) in caso di CCT composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;
 - b) in caso di CCT composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro.
2. La parte fissa è proporzionata all'importo del contratto, eventualmente aggiornato a seguito di modifiche o varianti, ed è calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%.
3. Per la parte eccedente il valore di euro 100.000.000,00 di lavori si applica la riduzione dell'80% (par. 7.2.1. lett. a, Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022);
 - per gli appalti di lavori viene considerato il grado di complessità relativo alla categoria principale;
 - per gli appalti di forniture e servizi viene considerato un grado di complessità di 0,45.
4. Nel caso di nomina di CCT facoltativo nella fase antecedente alla stipula del contratto la parte fissa sarà proporzionata al valore dell'appalto.
5. La corresponsione della parte fissa è subordinata all'adozione di almeno un parere o una determinazione.
6. La parte fissa del compenso è liquidata nei tempi e nelle modalità di cui al successivo art. 23, comma 3.

ARTICOLO 19 - COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CCT - PARTE VARIABILE - QUESITI DI CARATTERE TECNICO

1. In caso di quesiti di carattere prevalentemente tecnico la tariffa per la parte variabile è determinata, in funzione della relativa qualità, "a vacanza" sulla base della tariffa oraria indicata nel D.M. 17 giugno 2016. Il costo orario, indicato dall'art. 6 comma 2 lettera a) del predetto D.M. 17 giugno 2016 è incrementato del 25% (par. 7.2.1 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
2. Gli importi base sono così determinati:



Valore del contratto [euro]		Compenso base per componente [euro]	Compenso base per presidente [euro]
1.000.000,00 5.382.000,00	-	3.000,00	3.300,00
5.382.000,00 10.000.000,00	-	4.000,00	4.400,00
10.000.001,00 20.000.000,00	-	5.000,00	5.500,00
20.000.001,00 30.000.000,00	-	6.000,00	6.600,00
> 30.000.000,00		7.500,00	8.250,00

3. Gli importi base come determinati ai sensi del comma 2 sono adeguati alla qualità delle determinazioni assunte e in funzione del quesito posto, applicando:
- un coefficiente compreso tra 0,45-1,55 corrispondente al grado di complessità della categoria prevalente dei lavori, così come indicato nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016 o pari a 0,45 nel caso di forniture e servizi;
 - un coefficiente di proporzionalità riferito alla natura del quesito trattato compreso tra 0,25 e 1, riferito ai seguenti livelli:

Valore del coefficiente	Livello di proporzionalità	Argomenti trattati
0,25-0,40	Basso	Pareri obbligatori ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 36/2023
0,41-0,80	Medio	Problematiche alla gestione del contratto in fase di esecuzione, che possono determinare ritardi nel completamento dell'appalto
0,81-1,00	Elevato	Inadempimenti che possono portare alla risoluzione del contratto

ARTICOLO 20 - COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CCT - PARTE VARIABILE - QUESITI DI CARATTERE GIURIDICO

1. In caso di quesiti di carattere prevalentemente giuridico, la tariffa per la parte variabile è determinata, in funzione della relativa qualità, applicando quanto previsto dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 così come aggiornato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per prestazioni di assistenza stragiudiziale. Il compenso base è calcolato, sulla base dell'importo della questione giuridica oggetto del quesito, tenendo presente l'interesse sostanziale delle parti:



Valore dell'affare [euro]	Compenso base per membro [euro]	Compenso base per presidente [euro]
52.000,01-260.000,00	4.320,00	4.752,00
260.000,01-520.000,00	5.870,00	6.457,00
520.000,00-1.000.000,00	7.631,00	8.394,10
1.000.000,01-2.000.000,00	9.920,30	10.912,33
2.000.000,01-4.000.000,00	12.896,39	14.186,03
4.000.000,01-8.000.000,00	16.765,31	18.441,84
8.000.000,01-16.000.000,00	21.794,90	23.974,39

2. Nel caso di importi della questione giuridica indeterminabili il compenso base è quello corrispondente ad importi dell'affare compresi tra 52.000,00 e 260.000,00 euro.
3. I compensi base, così determinati, sono adeguati alla qualità delle determinazioni assunte e in funzione della complessità del quesito posto, applicando:
 - un coefficiente compreso tra 0,45 - 1,55 corrispondente al grado di complessità della categoria prevalente dei lavori, così come indicato nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016 o pari a 0,45 nel caso di forniture e servizi;
 - un coefficiente di proporzionalità riferito alla natura del quesito trattato compreso tra 0,25 e 1:

Valore del coefficiente	Livello di proporzionalità	Argomenti trattati
0,25-0,40	Basso	Pareri obbligatori ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 36/2023.
0,41-0,80	Medio	Problematiche alla gestione del contratto in fase di esecuzione, che possono determinare ritardi nel completamento dell'appalto
0,81-1,00	Elevato	Inadempimenti che possono portare alla risoluzione del contratto

ARTICOLO 21 - RITARDO NELL'ASSUNZIONE DELLE DETERMINAZIONI

1. Ai sensi del par. 7.2.4 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022, in caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito, da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, come segue:
 - 1/10 in caso di determinazioni espresse oltre il 15° giorno ed entro il 30° giorno dalla data di presentazione della domanda;
 - 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
 - 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45° giorno dalla data di presentazione della domanda.
2. L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti.
3. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del CCT non possono essere nuovamente nominati come



componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo (art. 4, comma 1, Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023).

ARTICOLO 22 - IMPORTO DELLE SPESE

1. L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 (par. 7.4.1 Linee Guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022). Tale importo forfettario è comprensivo di qualunque tipologia di spesa sostenuta dai componenti del CCT, ivi comprese le spese di trasferta, vitto e alloggio, ecc..

ARTICOLO 23 - RIPARTIZIONE E PAGAMENTI DEI COMPENSI E DELLE SPESE TRA LE PARTI

1. Il compenso ai singoli componenti del CCT è ripartito tra le parti in misura pari al 50% (par. 7.7.1. Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
2. Ove richiesto formalmente nel verbale di costituzione di cui al par. 3.1.2 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2023, è riconosciuto ai componenti del CCT un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% calcolato sull'importo della parte fissa. L'acconto a titolo di anticipazione è recuperato progressivamente agli stati di avanzamento. La liquidazione dell'acconto è vincolata alla presentazione da parte di ciascun componente di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della stessa anticipazione (par. 7.7.3 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
3. La parte fissa del compenso è liquidata:
 - a) per gli appalti non finanziati con fondi PNRR/PNC nei tempi e con le modalità concordate nel verbale costitutivo del CCT (par. 3.1.3, lett. c, Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022) e comunque a partire dall'espressione della seconda determinazione/parere in maniera proporzionale all'avanzamento dei lavori o all'esecuzione dei contratti di forniture e servizi;
 - b) per gli appalti finanziati con fondi PNRR/PNC, alla quarta riunione in cui si sono svolte le attività ivi indicate (par. 7.7.2 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022), che abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari, ogni 4 riunioni svolte in modo proporzionale all'avanzamento dei lavori o all'esecuzione dei contratti di forniture e servizi.
4. Il compenso per la parte variabile è corrisposto ai componenti entro novanta giorni dall'emissione della determinazione o del parere (par. 7.7.2 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).
5. Nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvede in danno con addebito nei confronti dell'appaltatore (par. 7.7.6 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022).

ARTICOLO 24 – OSSERVATORIO

1. Come previsto dall'art. 5 dell'Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023, i Presidenti dei CCT provvedono a trasmettere all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del CCT e le principali pronunce assunte dal CCT con le modalità di cui al par. 8 delle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022.
2. All'Osservatorio vengono inoltre trasmesse le osservazioni formulate dai CCT all'esito delle verifiche sull'andamento dei lavori e sul rispetto del cronoprogramma per le opere comprese nel PNRR (par. 8.2.3 Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022)



b00a1aea



ARTICOLO 25 - RINVIO

1. Per quanto non richiamato o riportato nel presente provvedimento, si rinvia alla disciplina di cui agli articoli da 215 a 219 del D.Lgs. 36/2023, all'Allegato V.2 e alle Linee guida ministeriali approvate con D.M. n. 12/2022 e ad ogni altra disposizione di legge applicabile.



b00a1aea

